

TI_GERICHTE 11.2018.35 vom 27. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.35

FR: TI_GERICHTE 11.2018.35 du 27 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2018.35 del 27 settembre 2019

Erwägungen

E. 1

Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari, emanate con la procedura sommaria, sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto dalla moglie davanti al Pretore aggiunto (fr. 4500.– mensili dal 1° novembre 2014), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv.

E. 2

All'appello AP 1 acclude nuova documentazione: una dichiarazione del 30 settembre 2017 con cui egli ha accettato di ridurre da fr. 4000.– a fr. 3000.– mensili la pigione pagata dalla _____ SA per la locazione della sede a _____ (doc. B di appello) e un estratto del marzo del 2018 riguardante un conto intestato alla _____ SA presso la Banca _____ volto a dimostrare la sua impossibilità di versare alla moglie il contributo cautelare fissato dal Pretore (doc. C di appello). Successivi alla scadenza del termine per presentare memoriali conclusivi (e, per quel che è dell'estratto conto, finanche alla decisione impugnata), tali atti sono di per sé ricevibili sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC.

E. 3

Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che, pur in mancanza di prospettive di riconciliazione durante una causa di divorzio, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 CC. Dandosi convivenza di un coniuge con un nuovo partner tuttavia – egli ha precisato – gli effetti sul contributo di mantenimento vanno analizzati singolarmente. Così, se il coniuge cui spetta un contributo di mantenimento è sostenuto finanziariamente da un nuovo partner, la sua pretesa nei confronti dell'altro coniuge si riduce di conseguenza. In caso di mancato – o di non dimostrabile – aiuto finanziario del partner, sussiste una cosiddetta “comunione di tetto e di tavola” che comporta un risparmio nei costi di sostentamento da considerare nel fabbisogno del creditore alimentare. Dandosi per contro “un concubinato qualificato” o una cosiddetta “comunione di tetto, di tavola e di letto” in cui un coniuge vive con il nuovo partner “una relazione stretta quanto un matrimonio”, il diritto al contributo di mantenimento decade come in caso di nuove nozze (decreto impugnato, pag 4 seg.). Nella fattispecie il primo giudice ha accertato che la convivenza di AO 1 con _____ N _____ nell'appartamento di lei a _____ raffigura una “comunione di tetto e tavola”, ma non si connota come un concubinato qualificato in cui i partner siano disposti a fornire cure e

sostegno alla stessa stregua di quanto prevede l'art. 159 cpv. 3 CC. _____
N_____ versa all'istante fr. 600.– mensili “a titolo di affitto”, ma è coniugato e ha obblighi di mantenimento nei confronti dei propri figli, sicché, anche volendo, non potrebbe sposare AO 1 né sarebbe in grado, con entrate quantificabili in fr. 50 000.– annui netti, di mantenerla (decreto impugnato, pag. 5 seg.). Ciò posto, in applicazione dell'abituale metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza risultante dal bilancio familiare, il Pretore aggiunto ha accertato entrate nette della moglie per fr. 2710.70 mensili (fr. 1990.– dalla locazione di un immobile a _____, fr. 600.– dalla partecipazione del convivente alle spese dell'alloggio e fr. 120.70 da dividendi) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2917.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 351.60, interessi ipotecari relativi all'abitazione di _____ fr. 525.–, onere ipotecario relativo all'immobile di _____ fr. 533.–, premio dell'assicurazione infortuni fr. 42.50, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 43.30, assicurazione RC dell'automobile fr. 77.80, imposta di circolazione fr. 28.–, onere fiscale fr. 116.–: decreto impugnato, pag. 6). Quanto al marito, il Pretore aggiunto ha determinato le entrate complessive di lui in fr. 11 400.– mensili: fr. 6600.– da attività lucrativa (calcolati sulla scorta della media degli ultimi tre anni) e fr. 4800.– da reddito immobiliare. A fronte di ciò, il primo giudice ha appurato un fabbisogno minimo di fr. 6761.17 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, onere ipotecario fr. 693.–, riscaldamento fr. 599.–, acqua potabile fr. 67.15, elettricità fr. 673.70, premio della cassa malati fr. 331.20, costi di canalizzazione fr. 51.17, pellet fr. 299.55, giardiniere fr. 112.15, assicurazione dell'economia domestica fr. 102.90, “terzo pilastro” fr. 519.35, imposte fr. 2112.–). Onde un margine disponibile di fr. 4638.85 mensili che, una volta coperto l'ammacco della moglie di fr. 206.50 mensili, va ripartito a metà fra i coniugi. Il marito è stato tenuto così a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2422.– mensili dal 22 settembre 2015, giorno successivo all'inoltro della petizione di divorzio (decreto impugnato, pag. 7 seg.).

E. 4

Nella fattispecie sono in discussione due istanze cautelari antitetive: la prima della moglie, tendente a ottenere un contributo alimentare dal 22 settembre 2015 (la decorrenza fissata dal Pretore aggiunto nel decreto impugnato non è controversa in questa sede), la seconda del marito, intesa a ottenere la soppressione di qualsiasi contributo alimentare per la moglie sin dal 16 maggio 2013. Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che un contributo cautelare in una causa di divorzio può essere modificato o soppresso al più presto dall'introduzione dell'istanza. Se mai il giudice può far decorrere la modifica o la soppressione più tardi, per esempio dall'emanazione della decisione. Una modifica retroattiva invece è prospettabile solo in circostanze “del tutto eccezionali” (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Circostanze “del tutto eccezionali” sono, per esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota dimora, l'uno dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore si sia gravemente malato (DTF 111 II 107 consid. 4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016 consid. 4.1 con riferimenti). In concreto l'appellante non adombra estremi del genere né pretende che – per avventura – la convenuta gli abbia sottaciuto in malafede di vivere con _____
N_____. Anzi, nell'appello egli mostra di sapere che quella convivenza gli era nota fin dall'inizio (giugno del 2013), tanto che nella convenzione stipulata dai coniugi il 13 maggio 2013 (mai entrata in vigore, poiché non confermata dalla moglie e, all'udienza del 12 dicembre 2014, non più confermata neppure dal marito) AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– già pendente causa anche qualora la moglie fosse andata

a vivere con un terzo. Ne segue che l'istanza cautelare del marito va respinta senza indugio per quanto riguarda il postulato effetto retroattivo. Rimane nel caso specifico il quesito di sapere se, nelle condizioni descritte, dal 22 settembre 2015 spetti a AO 1 un contributo cautelare e se tale contributo vada soppresso dal 20 maggio 2016, data in cui AP 1 ne ha chiesto l'annullamento per concubinato qualificato della beneficiaria.

E. 5

Nella sua istanza del 16 settembre 2015 AO 1 sollecitava un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili in pendenza di causa con l'argomento che dalla separazione in poi il marito le aveva versato unicamente fr. 3750.– mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014, dopo di che aveva interrotto i pagamenti. “Ritenuta l'incertezza dei versamenti, sia per quanto riguarda il principio del versamento che per quanto concerne il montante dello stesso” – essa allegava nell'istanza – “l'importo del contributo per la moglie necessita ora di essere formalizzato e determinato esattamente dal giudice” (memoriale, pag. 4). In effetti, nemmeno AP 1 asserisce che prima dell'istanza presentata dalla moglie sussistesse un qualsivoglia accordo circa eventuali contributi alimentari da erogare pendente causa, né il Pretore risulta avere decretato provvedimenti cautelari prima di respingere (o dopo avere respinto) l'istanza comune dei coniugi. Quanto alla convenzione del 13 maggio 2013, essa – come detto – non è mai entrata in vigore. Certo, AP 1 ha corrisposto alla moglie fr. 3750.– mensili dal giugno del 2013 fino all'ottobre del 2014, ma ciò consta essere avvenuto su base volontaria. Solo all'udienza del 6 novembre 2015 egli ha accettato di versare a AO 1 fr. 10 000.– come acconto per i contributi “relativi al periodo novembre 2014 – ottobre 2015”, tuttavia ciò è avvenuto “impregiudicate le rispettive ragioni di fatto e di diritto”, senza che ciò fosse dovuto in forza di un accordo o di un decreto cautelare. Per determinare l'eventuale contributo litigioso (a decorrere dal 22 settembre 2015), occorre vagliare di conseguenza i redditi e i fabbisogni dei coniugi. a) Riguardo alla moglie, l'appellante, l'appellante chiede di portare le entrate di lei a fr. 2872.– mensili, sostenendo che il reddito generato dalla locazione dell'appartamento a _____ ammonta a fr. 2152.– mensili e non solo a fr. 1990.– mensili, come ha accertato il Pretore aggiunto. Secondo l'appellante, dalla pigione (fr. 42 000.– annui) vanno dedotti unicamente gli interessi ipotecari di fr. 6400.– annui e le spese condominiali di fr. 9771.– annui. L'argomentazione, suffragata dagli atti, è provvista di fondamento (doc. I 1 nell'inc. CA.2015.431 e doc. A nell'inc. CA.2016.139). Come il primo giudice giunga all'importo di fr. 1990.– mensili non è chiaro, mentre altre spese che concorrono alla formazione del provento netto dalla locazione non sono state verosimili. Il reddito di AO 1 va stabilito così in fr. 2872.– mensili. b) L'appellante contesta anche il fabbisogno minimo della moglie, dolendosi che il Pretore aggiunto ha riconosciuto a quest'ultima il minimo esistenziale del diritto esecutivo applicabile alle persone sole (fr. 1200.– mensili) anziché la metà dell'importo di base per coppia (fr. 850.– mensili), AO 1 vivendo in concubinato. Al proposito non si disconosce che, secondo la giurisprudenza più recente, il minimo esistenziale di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con un terzo corrisponde alla metà dell'importo per coppia (DTF 144 III 506 consid. 6.6; I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 6a). Sta di fatto che in concreto il Pretore aggiunto ha inserito anche nel fabbisogno minimo del marito il minimo esistenziale del diritto esecutivo applicabile alle persone sole, quantunque viva anch'egli in comunione domestica con una compagna. In circostanze siffatte non è il caso di intervenire sul calcolo del primo giudice, dal momento che l'operazione comporterebbe un'identica decurtazione nel fabbisogno minimo del marito e si risolverebbe praticamente in una partita di giro. c) Relativamente a ll'assicurazione

dell'economia domestica e contro la responsabilità civile, l'appellante fa valere che la metà del premio inserito dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo della moglie deve andare a carico del convivente, costui avendo ammesso che le spese domestiche comuni sono finanziate congiuntamente. La doglianza è infondata. Contrariamente all'opinione dell'appellante, il riferimento di _____ N_____ al finanziamento congiunto della cassa comune si riferisce alle spese di vitto e non comprende le spese dell'alloggio (verbale del 5 luglio 2016, pag. 1). A parte ciò, l'appellante non spiega – né è dato a dividere – perché AO 1 non dovrebbe poter rivendicare le spese dell'alloggio (fr. 525.– mensili di oneri ipotecari, fr. 43.30 mensili di premi assicurativi), mentre dovrebbe lasciarsi imputare come reddito il contributo finanche maggiore (fr. 600.– mensili) che le versa il convivente a tale scopo. In proposito l'appello cade dunque nel vuoto. d) In merito all'onere ipotecario per l'immobile di _____, l'appellante fa valere che il primo giudice ne ha già tenuto conto quando ha calcolato il provento netto di fr. 1990.– mensili, deducendo tale esborso dalla pigione di fr. 3500.– mensili (oltre alle spese condominiali). Avendo ripreso quella cifra nel computo del fabbisogno minimo, egli rimprovera al Pretore un doppio conteggio dello stesso onere. A ragione. La censura, che AO 1 nemmeno discute, trova invero riscontro agli atti (doc. I 1 nell'inc. CA.2015.431 e doc. A nell'inc. CA.2016.139). Alla luce di ciò il fabbisogno minimo della moglie va ricondotto in definitiva da fr. 2917.20 a fr. 2385.– mensili (arrotondati). e) Per quel che attiene alla propria situazione finanziaria, l'appellante fa valere che il suo reddito da attività lucrativa era nel 2015 di fr. 6550.– mensili e che nel 2016 esso è calato a fr. 5985.35 mensili. Il Pretore aggiunto ha accertato sulla scorta dei dati fiscali entrate nette del marito per fr. 7727.60 mensili nel 2014, per fr. 6550.– mensili nel 2015 e per fr. 5985.35 mensili nel 2016. Assimilata la posizione di AP 1 nella _____ SA a quella di un lavoratore indipendente, egli ha operato una media di quei redditi negli ultimi tre anni, giungendo al risultato di fr. 6600.– mensili arrotondati (decreto impugnato, pag. 6 seg.). Non a torto l'appellante sottolinea tuttavia che la cifra d'affari della società si contrae di anno in anno, di modo che una media dell'ultimo triennio non è realistica. Quando anche AP 1 sia assimilabile a un lavoratore indipendente in virtù della sua posizione di amministratore e azionista unico della ditta (circostanza non contestata), verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; analogamente: RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017 consid. 6b). In concreto lo stesso Pretore aggiunto ha ravvisato una costante flessione degli utili, constatando che il reddito di AP 1 è sceso da fr. 7727.60 mensili nel 2014 a fr. 6550.– mensili nel 2015 e a fr. 5985.35 mensili nel 2016. Non scorgendosi per il resto, a un sommario esame, elementi che inducano a dubitare di tali dati, neppure più discussi dalla controparte, il reddito da attività lucrativa dell'appellante va stabilito in fr. 6550.– mensili nel 2015 e in fr. 5985.35 mensili nel 2016. Anche su questo punto l'appello si rivela provvisto perciò di buon diritto. f) Adduce l'appellante che il provento della locazione riguardante il suo stabile di _____ alla _____ SA era di fr. 4720.– mensili fino al 31 dicembre 2016 e si è ridotto a fr. 3920.– mensili dopo di allora. Se non che, il Pretore aggiunto ha accertato quel reddito immobiliare in fr. 4800.– mensili sulla scorta di quanto aveva indicato lo stesso AP 1 (decreto impugnato, pag. 7 con rinvio al doc. R nell'inc. DM.2015.253). L'appellante rimette in discussione quanto egli aveva riconosciuto nel memoriale conclusivo del 24 luglio 2017 (pag. 9 in basso) e invoca per la prima volta una deduzione forfettaria del 20%. Nuova e non fondata su fatti nuovi (a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC), tale richiesta risulta

irricevibile. Certo, l'appellante fa valere anche una minore entrata per avere concesso il 30 settembre 2017 alla _____ SA una riduzione della pigione da fr. 4000.– a fr. 3000.– mensili con effetto retroattivo dal gennaio del 2017 nell'intento di venire incontro a “un difficile periodo di redditività, provocato da una riduzione della cifra d'affari” della ditta (doc. B e C di appello: sopra, consid. 2). Simile riduzione unilaterale (AP 1 appare come firmatario tanto in veste di locatore quanto di conduttore) non manca invero di lasciare perplessi. Sia come sia, l'appellante non spiega come tale entrata, cumulata con quella ammessa di fr. 1900.– mensili per la concessione in uso della particella n. 533 a _____ F _____ e _____ C _____ (dichiarazione d'imposta 2015, richiamata nell'inc. CA.2016.139), giustificherebbe di rivedere l'accertamento del Pretore, men che meno a un sommario esame. Né spetta a questa Camera rimediare alle lacunose argomentazioni di una parte, impregiudicata una diversa valutazione nell'ambito di decisioni susseguenti. Per finire, le entrate di AP 1 si riducono così da fr. 11 400.– mensili a fr. 11 350.– mensili fino al 31 di cembre 2015 e a fr. 10 785.– mensili (arrotondati) in seguito. g) Circa il proprio fabbisogno minimo, l'appellante ne chiede l'aumento da fr. 6761.15 a fr. 7833.77 mensili evocando in primo luogo un maggior onere ipotecario complessivo di fr. 760.40 mensili, una “ripresa” dal datore di lavoro di fr. 150.– mensili per “vantaggi goduti”, il premio dell'assicurazione stabili di fr. 155.– mensili e una somma forfettaria di fr. 200.– mensili per la manutenzione dell'abitazione. Quanto all'onere ipotecario, egli afferma che l'importo ammesso dal Pretore (fr. 693.– mensili) non tiene conto del carico che grava gli immobili a reddito di _____. Così argomentando, egli perde di vista tuttavia che il Pretore aggiunto si è limitato a riprendere quanto egli medesimo aveva indicato nel memoriale conclusivo (pag. 10). E davanti a questa Camera l'appellante non può far valere pretese che avrebbe potuto sottoporre tempestivamente al Pretore (art. 317 cpv. 2 CPC). Analoghe considerazioni valgono per la “ripresa di vantaggi goduti”. Al proposito l'appello si dimostra d'acchito irricevibile. h) A ragione l'appellante lamenta invece il mancato conteggio del premio per l'assicurazione degli stabili ch'egli aveva invocato e documentato in prima sede (plico doc. Q, allegato 8 nell'inc. DM.2015.253), ma che il Pretore aggiunto ha ignorato senza spiegazione (decreto impugnato, pag. 7). Al fabbisogno minimo dell'appellante si giustifica così di aggiungere l'importo di fr. 154.70 mensili, come risulta dal calcolo dei premi della _____ Assicurazioni _____ dal 1° giugno 2015 in poi. i) Non pertinente è per contro il rimprovero al Pretore aggiunto di avere trascurato i costi di manutenzione della casa, a dire dell'appellante notori e stimabili forfettariamente in fr. 200.– mensili. Per comune esperienza un coniuge che vive in casa propria deve sì assumere la manutenzione ordinaria dello stabile (RtiD I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5a; I CCA, sentenza inc. 11.2016.97 del 15 febbraio 2018 consid. 7c). Sta di fatto che, una volta di più, l'interessato non ha fatto valere simile spesa nel memoriale conclusivo davanti al Pretore aggiunto, ma si è limitato a indicare un ammontare generico di fr. 1100.– mensili per “spese casa propria”. Tale posta corrisponde al totale degli esborsi figuranti nel doc. Q dell'inc. DM.2015.253. Neppure in quel documento però figura traccia di una spesa forfettaria di fr. 200.– mensili per la manutenzione dello stabile (si veda l'allegato 9). Nuova e non fondata su fatti nuovi, la richiesta si dimostra perciò improponibile (art. 317 cpv. 2 CPC). l) Con riferimento agli hobby e alle vacanze, il Pretore aggiunto ha argomentato che la spesa, oltre a non essere resa verosimile, esula dal concetto di fabbisogno minimo, di modo che non può entrare in considerazione (decreto impugnato, pag. 7 in basso). L'appellante chiede di riconoscergli fr. 500.– mensili per “hobby, vacanze e pulizie”, facendo valere che – come ha confermato la

sua compagna – dal 2013 egli sta “svolgendo un tour “_____” di due/tre settimane l'anno. L'esborso si giustifica inoltre – egli soggiunge – poiché in seguito a un grave incidente di parapendio occorsogli il 1° agosto 2004 egli deve far capo a un aiuto domestico costante per le faccende di casa. A parte il fatto però che la posta per “pulizie” non era stata fatta valere nell'allegato conclusivo davanti al Pretore e non può essere avanzata per la prima volta in questa sede (art. 317 cpv. 2 CPC), l'appellante si confronta solo in parte con l'opinione del Pretore aggiunto. Egli pretende invero che la spesa per “vacanze” sarebbe resa verosimile dalla deposizione di _____ R_____, ma nulla dice a proposito del fatto che, comunque sia, simile spesa è estranea alla nozione di fabbisogno minimo (v. RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). Privo di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello risulta nuovamente irricevibile. Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo del marito assomma in ultima analisi a fr. 6915.– mensili (arrotondati).

E. 6

Sempre per quel che è del contributo alimentare chiesto dalla moglie, l'appellante oppone che, non potendosi più seriamente contare su una ripresa della comunione domestica, un riparto a metà dell'eccedenza risultante dal bilancio familiare è da escludere in virtù dell'art. 125 CC e del principio del clean break “in quanto occorre incoraggiare il più possibile l'indipendenza economica delle parti”. Ciò si giustifica a maggior ragione in concreto – egli prosegue – considerando che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutte le loro entrate al finanziamento del tenore di vita, ma accantonavano risparmi (investimenti nella casa di _____ e in titoli azionari), tanto che la moglie possiede un patrimonio cospicuo (immobili a _____ e a _____, risparmi) costituito anche grazie all'anticipo di fr. 400 000.– da lui anticipato in liquidazione del regime dei beni . a) Contrariamente alla tesi di AP 1, negli assetti provvisori durante le cause di divorzio non vige né il principio dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che fa stato unicamente dopo il divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_267/2018 del 5 luglio 2018 consid. 5.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2017.61/62 del 24 ottobre 2018 consid. 4 con riferimenti). Quand'anche non ci si possa più seriamente attendere – come nel caso specifico – che i coniugi riprendano la vita in comune, l'obbligo di mantenimento nelle procedure cautelari in cause di divorzio (o in procedimenti a tutela dell'unione coniugale) continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 1 CC (“solidarietà matrimoniale”) finché non siano liquidate tutte le conseguenze accessorie legate allo scioglimento del matrimonio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4; analogamente: DTF 137 III 386 consid. 3.1). L'art. 125 cpv. 1 CC si applica solo in via analogica, per sapere se si possa esigere dal coniuge chiedente contributi alimentari che riprenda o estenda un'attività lucrativa investendo la forza lavoro liberatasi in esito alla sospensione della vita comune (DTF 137 III 386 consid. 3.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019 consid. 3b). Nella fattispecie quest'ultima evenienza non è invocata neppure l'appellante. b) Quanto alla possibilità che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma riservassero una quota ad altri scopi, l'appellante non dichiara intanto a quanto ammontasse tale quota. Inoltre egli fa valere l'argomento per la prima volta, trascurando che per confutare le pretese della moglie davanti al Pretore aggiunto egli stesso si è valso del metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare (memoriale conclusivo del 24 luglio 2017, pag. 12, punto 8.3). Nuovo, e come tale improponibile, l'assunto sfugge di conseguenza a ulteriore esame (art. 317 cpv. 1 CPC). c) Privo di consistenza è anche il richiamo al patrimonio della

moglie. Come la giurisprudenza ha precisato da tempo, per determinare contributi di mantenimento cautelari in una causa di divorzio (o contributi di mantenimento in una procedura a tutela dell'unione coniugale) entra in linea di conto – di regola – unicamente il reddito complessivo dei coniugi, incluso il reddito della sostanza. La sostanza in sé si considera soltanto ove il reddito complessivo sia insufficiente per finanziare il tenore di vita della famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015 consid. 2.1.2, pubblicato in: SJ 2016 I 106 e FamPra.ch 2016 pag. 258). Ciò non è manifestamente il caso nella fattispecie.

E. 7

Da quanto precede risulta il seguente contributo cautelare per AO 1: Dal 22 settembre al 31 dicembre 2015 Reddito del marito fr.

E. 11

350.— Reddito della moglie fr. 2 872.— fr.

E. 14

222.— mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 6 915.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 2 385.— fr. 9 300.— mensili
Eccedenza fr. 4 922.— mensili Metà
eccedenza fr. 2 461.— mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 6915. + fr. 2461.— = fr. 9 376.— mensili, e deve
versare alla moglie: fr. 2385.— + fr. 2461.— ./ fr. 2872.— = fr. 1 974.— mensili arrotondati
a fr. 1 975.— mensili; Dal 1° gennaio 2016 in poi Reddito del marito
fr. 10 785.— Reddito della moglie
fr. 2 872.— fr. 13 657.— mensili Fabbisogno minimo del
marito fr. 6 915.— Fabbisogno minimo della
moglie fr. 2 385.— fr. 9 300.— mensili Eccedenza
fr. 4 357.— mensili Metà

eccedenza fr. 2 178.50 mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 6915.— + fr. 2178.50 = fr. 9 093.50 mensili, e deve
versare alla moglie: fr. 2385.— + fr. 2178.50 ./ fr. 2872.— = fr. 1 691.50 mensili arrotondati
a fr. 1 690.— mensili. 8. Rimane da esaminare l'istanza cautelare di AP 1, intesa alla
soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 20 maggio 2016 (non entrando in
linea di conto, come detto, una soppressione a titolo retroattivo: sopra, consid. 4).

L'appellante censura anzitutto una lesione del suo diritto di essere sentito, rimproverando al Pretore di avere semplicemente trascritto nel decreto la testimonianza di _____ N_____ senza spiegare perché la relazione tra quest'ultimo e AO 1 sia una mera “comunione di tetto e di tavola”, non un “concubinato qualificato” (memoriale, pag. 10, punto 6.1). In realtà, come rileva AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 8), il primo giudice non si è limitato a trascrivere la deposizione di _____ N_____, ma ha spiegato anche perché – a mente sua – la convivenza di lui con AO 1 non è un “concubinato qualificato”. Tanto che l'appellante medesimo, al punto successivo del memoriale (6.2), lamenta come “le indicazioni aggiuntive ritenute dal Pretore quale ulteriore indizio della presenza di una comunione “di tetto e tavola” tra AO 1 e _____ N_____, ovvero il fatto che quest'ultimo sia a sua volta coniugato (seppure in fase di divorzio) e debitore di contributi di mantenimento, non reggono” (memoriale, pag. 10 in basso). La motivazione del Pretore non può quindi dirsi carente sotto il profilo formale. 9. L'appellante

sostiene che per ravvisare un “concubinato qualificato” non occorrono due partner idonei a contrarre matrimonio né importano le loro entrate effettive o il fatto che il nuovo compagno, a sua volta debitore di contributi alimentari verso i propri figli, non disponga dei mezzi economici necessari allo scopo. Richiamata la giurisprudenza di questa Camera (RtiD I-2015 pag. 874), egli sottolinea che al momento in cui ha presentato la domanda di soppressione del contributo alimentare (20 maggio 2016) la moglie viveva ormai da tre anni con il suo compagno e che quando il Tribunale d'appello avrà statuito saranno verosimilmente trascorsi cinque anni, periodo sufficiente – da sé solo – per presumere l'esistenza di un concubinato qualificato. A parte ciò, egli soggiunge, la relazione tra AO 1 e _____ N_____, iniziata nel 2012, è esclusiva, stabile e duratura, tanto che – come ha dichiarato il nuovo compagno nella sua deposizione – entrambi hanno coinvolto i figli sin dall'inizio. Inoltre essi frequentano amici comuni, condividono l'hobby del curling, trascorrono le vacanze e le festività insieme e hanno creato una comunione di vita e di destini. La partecipazione di _____ N_____ alle spese di alloggio della moglie (fr. 600.– mensili) e il finanziamento, metà ciascuno, delle spese di vitto dimostrano inoltre – a parere dell'appellante – la comunione di mezzi e di risorse. Per il resto, assevera l'interessato, entrambi i partner si sono assicurati fedeltà e assistenza. Confermano ciò il prestito di fr. 10 000.– (nel frattempo rimborsato) che la moglie ha concesso nel 2014 al compagno in un momento di difficoltà e la dilazione ch'essa gli ha accordato all'inizio della convivenza sulla partecipazione alle spese di alloggio, ma anche la disponibilità espressa da _____ N_____ ad aiutare lei in caso di bisogno. Ciò posto, non fa dubbio per l'appellante che ricorrano gli estremi di un “concubinato qualificato”. E, vista anche la prossima scadenza del periodo quinquennale di convivenza, a prescindere dalla capacità economica effettiva del nuovo convivente non si giustifica più in applicazione dell'art. 130 cpv. 2 CC alcun contributo di mantenimento per la moglie. 10. I criteri preposti alla definizione di un contributo alimentare per un coniuge che vive in comunione domestica con un nuovo partner, tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede cautelare nelle cause di separazione o di divorzio, sono stati riepilogati da questa Camera. Basti ricordare che qualora un coniuge sia aiutato finanziariamente dal nuovo partner, il contributo alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni effettivamente ricevute dal creditore. Ove non si dia alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate o rese verosimili, sussiste una semplice convivenza (“concubinato semplice”, “comunione di tetto e di tavola”), che consente economie di scala. Determinante non è in tal caso la durata della convivenza, bensì il beneficio economico che ne deriva. I conviventi si presumono allora partecipare metà ciascuno alle spese comuni, seppure il contributo effettivo dell'uno sia inferiore a quello dell'altro, compreso il costo dell'alloggio, salvo che l'alloggio sia destinato a ospitare anche i figli dell'uno o dell'altro (RtiD I-2015 pag. 874 con citazioni). Se invece il coniuge creditore ha costituito con il nuovo partner una comunione di vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (“concubinato qualificato”), il contributo alimentare può essere soppresso già nelle protezioni dell'unione coniugale o negli assetti provvisori durante le cause di separazione o divorzio. Poco importa che i due dispongano o non dispongano dei mezzi economici necessari allo scopo. Le conseguenze di un “concubinato qualificato” non si differenziano, sotto questo profilo, da quelle che esplicano le nuove nozze di un coniuge beneficiario, il quale perde il diritto al mantenimento quand'anche il nuovo coniuge non sia in grado di

offrirgli lo stesso tenore di vita garantito dal precedente coniuge. Un “concubinato qualificato” comporta perciò la sospensione o la soppressione del contributo alimentare, diversamente dalla semplice convivenza che – come si è appena spiegato – implica unicamente una riduzione dei costi di mantenimento per i partecipanti, ovvero un adeguamento del contributo alimentare, ma non la sospensione né la riduzione del medesimo (RtiD I-2015 pag. 874 con citazioni). 11. Nella fattispecie, come rileva l'appellante, lo stato civile di _____ N_____ (per altro divorziato nel frattempo dal 14 settembre 2018) quale persona sposata appare senza rilievo per definire la convivenza con AO 1. In un “concubinato qualificato”, atto a far decadere un contributo di mantenimento, poco importa inoltre che un partner sia in grado di mantenere l'altro o no, per tacere del fatto che _____ N_____ ha assicurato di essere disposto ad aiutare finanziariamente l'interessata in caso di bisogno (verbale del 30 settembre 2016, pag. 2, nel fascicolo inc. CA.2015.431). Decisivo è sapere se il coniuge abbia costituito con il nuovo partner una comunione di vita e di destini così stretta (“di tetto, di tavola e di letto”) da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla stessa stregua di un consorte (RtiD I-2015 pag. 874; v. anche Isenring/ Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 43 ad art. 163). E in concreto ciò appare verosimile. Che la relazione tra AO 1 e _____ N_____ sia stabile e di carattere esclusivo è indubbio, come ha riconosciuto lo stesso _____ N_____ (verbale del 30 settembre 2016, pag. 2, nell'inc. CA.2015.431). Pacifico è altresì, per quanto attiene alla comunione di mezzi e risorse, che _____ N_____ contribuisce al costo dell'alloggio versando alla compagna fr. 600.– mensili e partecipa alle spese del vitto grazie a una cassa comune cui entrambi i partner attingono e che ambedue provvedono ad alimentare (verbale del 5 luglio 2016, nell'inc. CA.2016.139). Quanto alla disponibilità dei conviventi ad assicurarsi fedeltà e assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive ai coniugi, essa appare anch'essa verosimile, tant'è che AO 1 ha concesso al compagno il menzionato mutuo di fr. 10 000.– in un momento di difficoltà per lui e ha rinunciato provvisoriamente (dalla fine del 2013 a tutto il 2014) a riscuotere la partecipazione di lui alle spese di alloggio di fr. 600.– mensili. Da parte sua _____ N_____ ha manifestato identica disponibilità verso AO 1 sotto il profilo finanziario (“io provvederei senz'altro ad aiutare AO 1 qualora ne avesse bisogno in caso per esempio di problemi di salute ecc.”: verbale del 30 settembre 2016). Che altro occorra per ravvisare la verosimiglianza di un concubinato qualificato è difficile arguire. Ne discende che la richiesta dell'appellante intesa a far sopprimere il contributo alimentare per AO 1 appare provvista di fondamento. In proposito la sentenza del Pretore aggiunto dev'essere riformata. 12. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la soppressione del contributo alimentare per la moglie a decorrere dal 20 maggio 2016, ma non retroattivamente dal 16 maggio 2013, conseguendo inoltre la riduzione del contributo medesimo da fr. 2422.– mensili a fr. 1975.– mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 2015, come pure a fr. 1690.– mensili dal 1° gennaio al 19 maggio 2016. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. Il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che contempla identico riparto paritario, può rimanere invariato. 13. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari rimasto in discussione davanti a questa Camera. C ontro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere,

nondimeno, soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 del decreto cautelare impugnato è riformato come segue: AP 1 è condannato a versare a AO 1 i seguenti contributi alimentari: Dal 22 settembre fino al 31 dicembre 2015: fr. 1975.– mensili; Dal 1° gennaio fino al 19 maggio 2016: fr. 1690.– mensili; Dal 20 maggio 2016 in poi il contributo alimentare è soppresso. Per il resto il decreto cautelare impugnato rimane invariato. II. Le spese di appello, di fr. 1800.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.